

Regolamento Generale “Percorsi di Eccellenza dei Corsi di Studio” dell’Università degli Studi “Link Campus University”

Art. 1 (Finalità)

1. Nell’ambito dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico attivati dall’Università degli Studi “Link Campus University” (di seguito “Ateneo”), possono essere istituiti percorsi formativi integrativi, denominati Percorsi di Eccellenza, allo scopo di valorizzare la formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e di integrazione culturale e di approccio alla metodologia della ricerca scientifica.

Art. 2 (Definizione e oggetto)

1. Il Percorso di Eccellenza consiste in attività formative aggiuntive a quelle del corso di studio al quale lo studente è iscritto. Tali attività sono, in parte, programmate dalla struttura didattica competente e consistono in approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e di tirocinio; in parte, sono concordate con i singoli studenti, in relazione alle loro vocazioni culturali e scientifiche.

2. Il complesso delle attività formative comporta per lo studente un impegno minimo di 60 ore e massimo di 180 ore annue e non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli universitari rilasciati dall’Ateneo.

Art. 3 (Istituzione dei Percorsi di Eccellenza)

1. Il percorso di Eccellenza è istituito su proposta di un Comitato composto almeno da tre docenti del Corso di Studio che, ai fini del presente Regolamento, è denominato Comitato Docenti Percorso Eccellenza (di seguito CODOPE). Il CODOPE designa tra i propri componenti il referente del Percorso di eccellenza.

2. La proposta di Percorso di Eccellenza dovrà necessariamente definire:

- a) i requisiti per l’accesso, intermedi e finali per come successivamente indicato all’art. 5;
- b) le modalità di accesso;
- c) le attività previste;
- d) le verifiche dei requisiti intermedi e finali.

3. I Consigli dei Corsi di Studio approvano le proposte dei CODOPE e i requisiti di accesso, intermedi e finali; gli uffici ne verificano la conformità al presente Regolamento.

4. Qualora il Percorso di Eccellenza comporti oneri diversi e/o ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 2 dell’art. 8 la Direzione Generale invia la richiesta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione.

5. È possibile istituire un massimo di due Percorsi di Eccellenza per ogni Corso di Studi, uno di carattere trasversale e uno disciplinare. Inoltre, si può istituire un unico Percorso di Eccellenza per un insieme di Corsi di Studio di una stessa classe, o per un insieme di Corsi di Studio attivati dall’Ateneo.

Art. 4 (Accesso al Percorso di Eccellenza)

1. Per ogni anno accademico, l'Ateneo pubblica un avviso che descrive i Percorsi di Eccellenza istituiti, i requisiti di accesso per l'ammissione agli stessi ed indica, inoltre, il docente referente del singolo Percorso di Eccellenza ed il numero massimo di studenti ammissibili al percorso.
2. L'avviso di cui al comma 1 viene pubblicato sul sito di Ateneo e reso noto agli studenti attraverso le forme di comunicazione più opportune.

Art. 5 (Requisiti per l'accesso, intermedi e finali)

1. Sono ammessi al Percorso di Eccellenza gli studenti che presentino non oltre il 30 Novembre o alla data di scadenza della domanda indicata nell'avviso, istanza di ammissione e che siano in possesso dei requisiti previsti per il singolo Percorso. I percorsi devono rispettare i seguenti requisiti minimi:
 - a) acquisizione entro il 31 ottobre di tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti nel primo anno, per le lauree di primo e secondo ciclo e di tutti quelli previsti nei primi tre anni, per le lauree magistrali a ciclo unico;
 - b) conseguimento di una media d'esame non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).
2. Per poter proseguire nel Percorso di Eccellenza, lo studente deve superare tutte le prove previste per l'anno di frequenza ed ottenere in esse una votazione media non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).
3. Per poter concludere il Percorso di Eccellenza, lo studente, oltre ad aver svolto le attività proprie del Percorso stesso, deve aver acquisito, entro la durata legale del Corso di Studi, tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti ed aver ottenuto una votazione media, riferita all'intero Corso di Studi, non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).
4. La verifica dei requisiti di cui ai precedenti commi, viene effettuata, al termine di ogni anno accademico, dal CODOPE, su relazione del referente o dei docenti tutor.
5. In considerazione di particolari caratteristiche dell'ordinamento didattico del Corso di Studi, possono essere previsti requisiti per l'accesso, intermedi e finali diversi da quelli comuni di Ateneo di cui ai commi 1, 2 e 3, fatto salvo il numero programmato massimo di studenti ammissibili di cui all'art. 4.
6. Qualora le istanze di ammissione presentate nei termini fossero superiori al numero previsto dall'avviso, il CODOPE provvede a stilare una graduatoria di merito basata sulla votazione media arrotondata all'intero più prossimo; in caso di parità prevale il richiedente con l'età anagrafica inferiore.

Art. 6 (Assistenza ed orientamento agli studenti)

1. A ciascun studente ammesso al Percorso di Eccellenza vengono assegnati uno o più docenti tutor che ne seguono il percorso e collaborano all'organizzazione delle attività concordate con lo studente. Il docente tutor è tenuto a verificare e relazionare al Coordinatore del Corso l'andamento del Percorso di Eccellenza di ciascun studente assegnato. Il Coordinatore del Corso di Laurea, su segnalazione del CODOPE, provvederà a comunicare alle Segreterie la conclusione del

Percorso di Eccellenza affinché queste possano registrare correttamente l'esito nella carriera dello studente.

Art. 7 (Formazione presso Sedi esterne)

1. Il Percorso di Eccellenza può prevedere, tra le attività formative aggiuntive, periodi di studio o tirocinio presso altre Università, Istituzione o Enti di alta formazione o di ricerca, italiani o stranieri, previa stipula di apposita convenzione da parte del Dipartimento di afferenza del Corso di Studi.

Art. 8 (Riconoscimenti finali)

1. Contestualmente al conseguimento del titolo di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, per ciascuno studente il Consiglio del Corso di Studi certifica la positiva conclusione del Percorso di Eccellenza. La Segreteria Studenti, acquisita tale certificazione, provvede alla registrazione della frequenza del Percorso di Eccellenza affinché compaia nella certificazione di carriera dello studente stesso.

2. Unitamente alla certificazione di cui al comma 1, l'Ateneo conferisce allo studente che abbia concluso positivamente il percorso, la facoltà di iscriversi, entro i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studi, a un Corso facente parte della propria offerta formativa beneficiando di una riduzione per merito della retta pari al 50% della stessa.

Art. 9 (Norme finali)

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento trovano applicazione i regolamenti dell'Ateneo e la normativa statale applicabile.